



BANCA REALE
GRUPPO REALE MUTUA

BANCA REALE SpA - GRUPPO REALE MUTUA

in qualità di Emittente, Offerente e Responsabile del collocamento

Capitale sociale Euro 30.000.000 int. vers. - Partita IVA/Codice Fiscale/N. d'iscrizione del Registro delle Imprese di Torino 07760860010 - Albo Banche 5426 - Codice ABI 3138

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni

Sede Legale: 10128 Torino, Corso Vittorio Emanuele, 101

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO **“Banca Reale T.F. 3,5% 2011-2013”** **Codice ISIN: IT0004764996**

Il Prestito Obbligazionario è regolato dalle seguenti norme e condizioni e, per quanto in esse non è specificato, dalle norme legislative, amministrative e regolamentari previste per i titoli obbligazionari emessi da banche.

Tale strumento di raccolta non è coperto da garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi a favore della banca emittente.

1. Importo e valore nominale delle Obbligazioni

Il Prestito Obbligazionario “Banca Reale T.F. 3,5% 2011-2013” emesso dalla Banca Reale S.p.A. (“Emittente” o “Banca Reale”) per un importo nominale complessivo fino a 15.000.000 di Euro, è costituito da un massimo di n. 15.000 Obbligazioni emesse del valore nominale unitario, non frazionabile, di 1.000 Euro cadauna (“Obbligazioni”).

2. Regime di circolazione

Le Obbligazioni saranno accentrate presso la Monte Titoli S.p.A., e assoggettate alla disciplina di dematerializzazione di cui al Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

3. Prezzo di emissione

Le Obbligazioni sono emesse alla pari e cioè a 1.000 Euro cadauna.

4. Durata e godimento

La durata del prestito è di 24 mesi, a partire dal 25 ottobre 2011 (“Data di Godimento”) e fino al 25 ottobre 2013 (“Data di Scadenza”).

5. Interessi

Gli interessi, pagabili in rate semestrali posticipate il 25 ottobre e il 25 aprile di ogni anno, sono fissati nella misura del 3,5% per anno. Gli interessi verranno determinati in base alla convenzione Giorni effettivi/Giorni effettivi.

6. Rimborso

Il rimborso del capitale è effettuato alla pari, in unica soluzione, alla Data di Scadenza. Successivamente a tale data le Obbligazioni cessano di essere fruttifere.

Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato.

7. Luogo di pagamento

Il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale sono effettuati tramite la Monte Titoli S.p.A, sui conti intrattenuti presso l’Emittente, nonché presso altri intermediari autorizzati.

8. Regime fiscale

Sono a carico degli obbligazionisti le imposte e le tasse che per legge colpiscono le Obbligazioni e/o i relativi proventi.

Fino al 31.12.2011 gli interessi, i premi e gli altri frutti delle Obbligazioni sono soggetti all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura attuale del 12,50%, ove applicabile, ai sensi del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni o integrazioni.

Ai redditi diversi, ivi incluse le eventuali plusvalenze mediante cessione a titolo oneroso delle Obbligazioni o in caso di rimborso delle Obbligazioni stesse ad un valore superiore a quello di acquisto, sono applicabili le disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche o integrazioni.

Per le obbligazioni e i titoli similari di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n.239, le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 2012 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) maturati a partire dal 1 gennaio 2012, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 20 per cento. (Art. 2 Decreto Legge 13 agosto 2011, n°138).

9. Prescrizioni

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto riguarda gli interessi, decorsi cinque (5) anni dalla data in cui gli stessi sono divenuti pagabili e, per quanto riguarda il capitale, decorsi dieci (10) anni dalla data in cui l'Obbligazione è divenuta rimborsabile.

10. Reclami - Risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il presente regolamento è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia connessa con il presente Prestito Obbligazionario, prima di ricorrere al giudice, il Cliente ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di previsti nei successivi punti 2 e 3 del presente articolo.

2. Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, a mezzo lettera raccomandata a.r. indirizzata a Banca Reale S.p.A. - Ufficio Reclami - Corso Vittorio Emanuele II n. 101, Torino o per via telematica all'indirizzo e-mail info@bancareale.it. La Banca deve rispondere entro 90 giorni. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, può rivolgersi all'Ombudsman-Giurì Bancario, entro due anni dal fatto contestato, nei limiti di euro 100.000 se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro, senza limiti di importo in tutti gli altri casi; in ogni caso il ricorso all'Ombudsman-Giurì Bancario deve essere presentato entro un anno dall'invio del reclamo alla Banca.

3. Per assolvere all'obbligo di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 qualora intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, il Cliente, anche in assenza di preventivo reclamo, è tenuto, pena l'improcedibilità della relativa domanda, ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione ai sensi delle leggi applicabili presso l'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it), ovvero presso un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario, purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi delle leggi applicabili

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del d.lgs., n. 28/2010, resta ferma la facoltà per il Cliente di rivolgersi alla Camera di Conciliazione e Arbitrato presso Consob istituito ai sensi del d.lgs., 8 ottobre 2007, n. 179. Il ricorso alla Camera di Conciliazione e Arbitrato consentirà ritenere soddisfatta la condizione di procedibilità prevista dal citato art. 5, comma 1 del d.lgs. 28/2010.

11. Varie

Tutte le comunicazioni tra l'Emittente e gli obbligazionisti, ove non diversamente disposto dalla legge, saranno effettuate mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente.

Qualora la scadenza di pagamento di un qualsiasi importo dovuto ai sensi del presente prestito obbligazionario non maturasse in un Giorno Lavorativo, tale pagamento verrà eseguito il primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo senza che ciò comporti lo spostamento delle scadenze successive ovvero la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli obbligazionisti. Per "Giorno Lavorativo" si intende un giorno in cui il sistema TARGET (Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer) è operativo.

Il presente regolamento è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia connessa con il presente Prestito Obbligazionario, le Obbligazioni o il presente Regolamento, sarà competente, in via esclusiva il Foro di Torino ovvero, ove l'obbligazionista rivesta la qualifica di consumatore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1469-bis c.c. e degli articoli 33 e 63 del Codice del Consumo (Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206), il foro di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.

Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento.